

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente capitolato contiene le condizioni che regolano l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Carosino, per il periodo aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024.

Art.1 - Oggetto

1. Il presente appalto concerne il servizio di conduzione dello scuolabus, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, per il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Carosino, dalle rispettive abitazioni alle sedi scolastiche e viceversa. Sui mezzi adibiti al servizio dovrà essere possibile il trasporto dei bambini diversamente abili che non necessitano di veicoli speciali. In questi casi, qualora necessario e previsto, dovrà essere consentito l'accesso dell'accompagnatore al servizio;
2. Il servizio dovrà svolgersi con il mezzo di proprietà Comunale, in regola con le prescrizioni di legge concernenti la circolazione degli autoveicoli e provvisto di adeguata copertura assicurativa, secondo le vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. I mezzi sostitutivi utilizzati, in caso di impossibilità ad utilizzare il mezzo comunale, devono essere tali da garantire sempre e comunque il trasporto.
3. Gli itinerari da percorrere e gli orari saranno stabiliti, previo accordo con la scuola, al momento della stipula del contratto, in base alle richieste dell'utenza. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare l'orario ed il percorso stabiliti.
4. La ditta aggiudicataria dovrà garantire n.10 "servizi supplementari" annui (ogni servizio dovrà intendersi comprensivo di andata e ritorno dal luogo di destinazione) di trasporto per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituzione scolastica di appartenenza e per i progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola nel raggio di 50 KM. I c.d. servizi supplementari, rimangono assorbiti nel contratto di appalto e non danno quindi luogo ad ulteriori compensi per la Ditta.
5. Il servizio è finanziato con i fondi del bilancio comunale. L'importo del contratto di cui al successivo art.5 è da intendersi non impegnativo, in quanto non definitivo: viene stabilito dall'Amministrazione Comunale secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, in relazione ai servizi occorrenti nel periodo di vigenza per il numero esatto di servizi, è subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (calendario ed orari scolastici annuali, iscrizioni dell'utenza, sospensione del servizio per forze di causa maggiore ed altre variabili). Tale dato ha, quindi, un valore presuntivo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale. Il valore complessivo presunto del servizio s'intende comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi del lavoro

ART. 2 – DISCIPLINA

1. L'affidamento del servizio, oltre che dalle condizioni previste dal presente capitolato, è disciplinato dal Codice Civile, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e dalla normativa succitata, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.
3. La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di incondizionata sua accettazione, nonché, di completa accettazione del presente capitolato.
4. Per quanto previsto si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune e Patto di integrità del Comune, che la Ditta Affidataria è tenuta ad osservare:
 - Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Carosino scaricabile alla sezione "Amministrazione Trasparente";

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata dell'affidamento è da Novembre 2022 a Maggio 2024, 15 mesi di servizio effettivo per gli aa.ss., 2022/2023 -2023/2024. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi

dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice; in tal caso la Ditta Affidataria è tenuta, fin da subito, a rispettare tutte le condizioni previste dal capitolato;

2. Il contratto può essere prorogato, prima della sua naturale scadenza, per un periodo massimo di 4 mesi, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di concludere le procedure di selezione di un nuovo affidatario e al conseguente passaggio gestionale, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso la Ditta Affidataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;
3. L'Amministrazione Comunale nell'attesa della stipula del contratto può, per ragioni d'urgenza chiedere all'impresa affidataria l'esecuzione immediata della prestazione relativa ai servizi di cui al presente capitolato, in tal caso questa si impegna, fin da subito, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme previste dal capitolato;
4. Qualora l'Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o ravvedesse l'opportunità della soppressione di una parte del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, il contratto potrà essere interrotto con preavviso scritto e motivato ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico, senza alcun indennizzo al prestatore di servizi.

ART. 5 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO

1. L'importo dell'affidamento del trasporto scolastico è stimato in euro € 28.500,00 oltre IVA 10%. Tale importo è stato quantificato per 15 mesi di servizio, ossia a.s. 2022/2023 periodo (Novembre 2022- Maggio 23), a.s.2023/2024 (Ottobre - Maggio), trasporto 1 pullman da 38 posti. Il costo stimato al mese è pari ad € 1.900,00 al netto dell'IVA, da considerare come base di calcolo, su cui effettuare il ribasso percentuale.

2. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero).

La redazione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello della ditta affidataria. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART.6 - PERSONALE

- Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
- Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti: Possesso della patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
- I conducenti dei mezzi dovranno mantenere comportamenti irreprensibili ed una guida attenta a prevenire ed evitare ogni danno all'incolumità dei trasportati, a cose e terzi circolanti. Allo scopo, la ditta comunicherà al Comune i nominativi dei conducenti del mezzo assegnato al servizio, e tempestivamente ogni modifica in tale assegnazione di personale.
- Il personale incaricato durante l'espletamento del servizio dovrà rapportarsi costantemente con l'accompagnatore messo a disposizione dall'Ente, al fine di assicurare la incolumità degli alunni trasportati.
- Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio Pubblica Istruzione comunale.
- Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.
- Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a

formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

- Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente in qualità di ente appaltante.

La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere la rimozione dal servizio appaltato di personale conducente che si sia dimostrato, in contraddittorio, non idoneo all'assegnazione, a causa di comportamenti ritenuti non convenienti o potenzialmente pericolosi in rapporto all'utenza servita, salvo quanto stabilito al precedente comma.

ART.7 - DIVIETO DI CESSIONE E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere integralmente o parzialmente ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice. In caso di cessione, in violazione del predetto divieto, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente escussione della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto e fermo, in ogni caso, il risarcimento dei danni. Stante la particolarità del servizio, il subappalto è vietato sotto pena della immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

ART.8 - OBBLIGHI RECIPROCI

Le spese per la manutenzione ordinaria, le spese di carburante, la mano d'opera e tutti gli adempimenti, necessari per il corretto espletamento del servizio saranno a totale carico della Ditta affidataria.

Rimangono a carico dell'Ente le spese di straordinaria manutenzione.

- e' fatto **obbligo all'appaltatore di assicurare la continuità del servizio con altro mezzo idoneo, per il periodo in cui lo scuolabus dovesse essere inidoneo a causa dell'esecuzione delle succitate riparazioni straordinarie;**

- per ogni giorno di mancato trasporto, imputabile all'appaltatore, è prevista una penale di Euro 51,65, da applicarsi mediante trattenuta sul corrispettivo a credito del medesimo, oltre al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione;

- e' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare gli adempimenti in materia di cronotachigrafo digitale;

- e' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare la sostituzione del personale che si rendesse necessaria;

ART.9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza, sollevando in tal senso il Comune ed i Funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

A fronte delle responsabilità innanzi evidenziate, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per le garanzie R.C.T. – R.C.O., con un massimale non inferiore a € 8.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso. La stessa ditta appaltatrice dovrà rimettere successivamente anche copia dei relativi rinnovi contrattuali.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI E SPECIALI-REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

ART. 11 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti; Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

A) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto del presente appalto, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all'Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;

B) Requisiti di capacità tecnica, economica e professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e smi):

- Avere svolto almeno n. 2 servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni scolastici per un importo complessivo non inferiore al valore dell'affidamento (Iva esclusa). La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente e/o dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In sede di offerta, per ciascun servizio svolto dovranno essere indicati: la durata del servizio, l'oggetto, l'ammontare, il committente, oltre che l'esecuzione avvenuta a regola d'arte e con buon esito.

ART.12 – POLIZZA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto d'appalto, l'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del servizio appaltato per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento, dovrà essere costituita, all'atto della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale, salvo comunque la risarcibilità di maggiore danno.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art.12 - Corrispettivo del servizio e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, depurato del ribasso offerto in sede di gara, avverrà da parte della stazione appaltante, dietro presentazione di regolare fattura mensile posticipata, entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Comporta risoluzione del contratto in danno all'appaltatore il comportamento omissivo reiterato di obblighi contrattuali, formalmente contestati.

Art.14 - Sanzioni e penalità

L'inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e restante normativa in materia, comporta la possibilità per il Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto, qualora il fatto non rivesta carattere di gravità tale da doversi tutelare nelle forme di legge, in sede civile e penale.

Oltre a quanto sopra, viene stabilita una penale giornaliera di Euro 101,65 da comminare alla ditta in detrazione alle fatture mensili, o sulla polizza, per ogni inosservanza contestata con notifica e dibattuta fra le parti, per la quale non emerga a discrezione dell'amministrazione comunale la dovuta giustificazione, da recepire con determinazione del competente responsabile di servizio.

Art.15 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'attivazione o di disporre l'interruzione del servizio nel caso in cui il numero di utenti sia inferiore a n.25.

Art.16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della L.n.136 del 13/08/2010 l'appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni, dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art.3 comma1 della citata norma, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti. In caso di inadempimento o violazione degli obblighi di garanzia in tema di tracciabilità finanziaria, si applica la sanzione della immediata risoluzione del rapporto contrattuale, salve le ulteriori sanzioni previsto dalla Legge.